



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 22 del 18/07/2013
esecutiva il 06/08/2013
entrata in vigore il 10/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Amadori



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di polizia urbana	pag. 1
Art. 3 Richiesta e rilascio di autorizzazioni	pag. 1
Art. 4 Validità delle autorizzazioni	pag. 2

CAPO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 5 Campo di applicazione	pag. 3
Art. 6 Divieti	pag. 3

CAPO III – NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABI- TATO

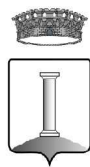
Art. 7 Disposizioni generali	pag. 4
Art. 8 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	pag. 4
Art. 9 Tenuta delle aree scoperte	pag. 4
Art. 10 Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico	pag. 5
Art. 11 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	pag. 5
Art. 12 Battitura di panni e tappeti	pag. 5
Art. 13 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	pag. 5
Art. 14 Deposito ed asporto	pag. 6
Art. 15 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	pag. 6
Art. 16 Trasporto di materiali di facile dispersione	pag. 7
Art. 17 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio	pag. 7
Art. 18 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	pag. 7
Art. 19 Emissioni di esalazioni, fumo e polvere	pag. 7
Art. 20 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	pag. 8
Art. 21 Esercizio di giochi di abilità	pag. 8
Art. 22 Altri atti vietati	pag. 9
Art. 23 Carovane, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione ed accampamenti	pag. 9

CAPO IV – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 24 Giochi su area pubblica e privata	pag. 11
Art. 25 Mestieri girovaghi	pag. 11
Art. 26 Trasporto di oggetti	pag. 11
Art. 27 Circolazione e trasporto di animali pericolosi	pag. 12



Art. 28 Protezione degli animali	pag. 12
Art. 29 Protezione in caso di lavori	pag. 12
Art. 30 Rovinio di parti o di accessori di fabbricati	pag. 13
Art. 31 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	pag. 13
Art. 32 Apertura di botole e chiusini	pag. 13
Art. 33 Pitture e verniciature fresche	pag. 14
Art. 34 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	pag. 14
Art. 35 Carichi sospesi	pag. 14
Art. 36 Recinzioni	pag. 15
Art. 37 Luminarie e cavi elettrici	pag. 15
Art. 38 Detenzione e deposito di materie infiammabili	pag. 15
Art. 39 Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni	pag. 15
Art. 40 Uso delle risorse idriche potabili	pag. 16
Art. 41 Quietè pubblica	pag. 16
Art. 42 Esercizio di mestieri, arti ed industrie	pag. 17
Art. 43 Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi	pag. 17
Art. 44 Esercizio di locali da ballo	pag. 18
Art. 45 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	pag. 18
CAPO V – TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO	
Art. 46 Emissioni di suoni da sorgenti fisse	pag. 19
Art. 47 Emissione di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili	pag. 19
CAPO VI – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER LE ATTIVITA’ ARTIGIANALI	
Art. 48 Orario attività di vendita di prodotti artigianali	pag. 21
CAPO VII – NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	
Art. 49 Accertamento, contestazioni e definizione delle trasgressioni	pag. 22
Art. 50 Remissione in pristino	pag. 22
Art. 51 Sequestro e confisca di cose	pag. 22
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 52 Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 23
Art. 53 Pubblicità del Regolamento	pag. 23



CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

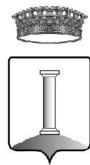
1. Il presente Regolamento disciplina le attività di Polizia Urbana nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.-
2. Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.-
3. Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.-

Art. 2 **DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA**

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.-
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.-

Art. 3 **RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**

1. Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.-
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli Organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.-
3. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio del diritto di terzi;
 - d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.-

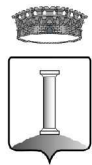


4. Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.-
5. Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.-
6. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.-

Art. 4

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.-
2. Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.-
3. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Locale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.-



CAPO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 5

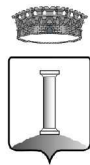
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente articolo sono considerati suolo pubblico:
 - a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;
 - b) le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.-
2. Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali ed in uso esclusivo alle medesime.-
3. Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del Codice della Strada (art. 20, occupazione della sede stradale) e dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa, nonché quanto previsto dal Regolamento edilizio vigente.-
4. In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al comma 1, lettera b) dovranno rispettare i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.-
5. Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.-
6. E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione dell'Autorità, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del Codice della Strada (art. 20).-

Art. 6

DIVIETI

1. E' vietata l'occupazione abusiva di suolo pubblico o privato aperto al pubblico.-
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei casi di inapplicabilità delle norme del Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di € 100,00.= (cento/00).-



CAPO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 7

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.-
2. E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo.-
3. I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.-
4. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di € 100,00.= (cento/00).-

Art. 8

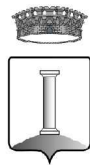
PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.-
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti.-
3. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.-
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 9

TENUTA DELLE AREE SCOPERTE

1. Tutte le aree scoperte site nel contesto dell'aggregato urbano e fino ad una distanza di 500 metri dall'abitato stesso devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da deposito di immondizie e rifiuti di ogni sorta, in particolare:
 - a) i tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti costantemente falciati;
 - b) lungo tutte le strade e loro pertinenze, le proprietà dei frontisti o gli usufruttuari o concessionari, sono tenute/i a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmataura o spianamento.-



2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque viola le disposizioni di cui sopra è ammesso al pagamento in misura ridotta, è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 10

LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SU SUOLO PUBBLICO

1. Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico esercitare lavori artigianali.-
2. E' vietato nei predetti luoghi la lavatura e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.-
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 50,00.= (cinquanta/00).-

Art. 11

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.-
2. E' vietato inoltre a tale fine:
 - a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
 - b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.-
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 50,00.= (cinquanta/00).-

Art. 12

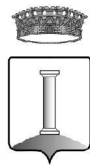
BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.-
2. Il Sindaco con propria ordinanza stabilirà eventuali orari e modalità di esecuzione.-
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 50,00.= (cinquanta/00).-

Art. 13

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.-



2. I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.-

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale, per il deposito, abbandono sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti, su tutte le aree, nonché per l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti, chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione di €. 200,00.= (duecento/00).-

Art. 14 DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI O ASSIMILABILI

1. Salvo non sia diversamente previsto dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, i rifiuti derivanti da imballaggi non terziari, sino al loro conferimento, dovranno essere trattenuti all'interno dei locali del produttore degli stessi.-

2. Detti rifiuti dovranno essere conferiti alla raccolta differenziata, opportunamente ridotti nel volume, al limite della proprietà privata a confine con il suolo pubblico ove esistente, non prima delle ore 7 e non dopo le ore 10 antimeridiane; viceversa dovranno essere conferiti esclusivamente al centro di raccolta nelle ore di apertura previste.-

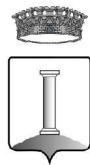
3. Salvo quanto è disposto da apposito Regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è vietato accedere al centro di raccolta senza giustificato motivo; rimane comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacenti.-

4. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 per lo smaltimento degli imballaggi, chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma pari a € 150,00.= (centocinquanta/00).-

5. Chiunque viola le disposizione del comma 2 del presente articolo è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dello agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma pari a € 250,00.= (duecentocinqua/00).-

Art. 15 PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.-



2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 16

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.-
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 17

SGOMBERO DELLA NEVE E FORMAZIONE DEL GHIACCIO

1. I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.-
2. E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.-
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 50,00.= (cinquanta/00).-

Art. 18

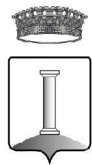
SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI

1. Se non diversamente previsto da altri regolamenti/normativa comunale, il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da costruzioni, demolizioni o di risulta da scavi, potrà essere temporaneamente effettuato previa autorizzazione e nel rispetto delle norme di cautela per la sicurezza e l'incolumità pubblica, di volta in volta valutate e prescritte.-
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta).-

Art. 19

EMISSIONI DI ESALAZIONI, FUMO E POLVERE

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti.-



2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.-
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale.-
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 20

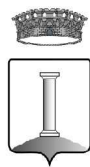
ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

1. E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sdraiarsi a terra, calpestare o sedersi sulle aiuole, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo.-
2. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà regolamentare l'utilizzo dei parchi pubblici imponendo limiti e divieti.-
3. E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione.-
4. E' vietato questuare e/o chiedere elemosine su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.-
5. E' vietato vendere oggetti e/o effettuare la pulizia dei parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, in prossimità e in corrispondenza degli incroci.-
6. E' ulteriormente vietato su aree pubbliche o private aperte al pubblico chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di associazioni umanitarie, culturali e politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.-
7. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.-
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-
9. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-

Art. 21

ESERCIZIO DI GIOCHI DI ABILITA'

1. E' vietato, in tutto il territorio del Comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.-
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 450,00.= (quattrocentocinquanta/00).-



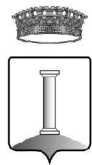
3. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.-

Art. 22 ALTRI ATTI VIETATI

1. In tutto il territorio del Comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, i pali dell'illuminazione pubblica, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
 - b) gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
 - c) collocare addobbi, festoni, luminarie senza apposito permesso o con autorizzazione generale adottata con apposita ordinanza, salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - d) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, comunque, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposito permesso o con autorizzazione generale adottata con apposita ordinanza, salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - e) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposito permesso o con autorizzazione generale adottata con apposita ordinanza, salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - f) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - g) fare il bagno nelle fontane pubbliche;
 - h) entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - i) eseguire bisogni corporali sulla pubblica via o esposti alla pubblica vista.-
2. E' altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.-
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di € 150,00.= (centocinquanta/00).-

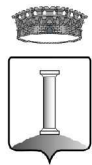
Art. 23 CAROVANE, AUTOCARAVAN, TENDE, ROULOTTE, CARRI ABITAZIONE ED ACCAMPAMENTI

1. La sosta di carovane di nomadi, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione, altri veicoli comunque denominati attrezzati e trasformati per uso abitazione e accampamenti è vietata in tutto il territorio comunale, per tutto l'arco dell'anno. In caso di inadempienza a quanto sopra scritto è sempre prevista la rimozione coatta dei veicoli e delle attrezzature, le quali saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.-



2. Nell'area camper, laddove esistente, è vietata la sosta, con facoltà di rimozione, di caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione, altri veicoli comunque denominati attrezzati e trasformati per uso abitazione, condotti da persone che non abbiano come scopo la sosta a fini turistici, come è pure vietato lo stazionamento di persone che facciano uso di tende, sacchi a pelo o attrezzature similari. Per la violazione di cui al presente comma, si provvederà alla notifica agli interessati di idonea ordinanza di sgombero, dalla quale, trascorse 12 ore si provvederà allo sgombero coattivo mediante l'intervento della Forza Pubblica, ed i veicoli e/o le attrezzature saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.-

3. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 300,00.= (trecento/00).-



CAPO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 24

GIOCHI SU AREA PUBBLICA E PRIVATA

1. In tutto il territorio del Comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) calciare lattine, bottiglie o altro;
 - b) lanciare “gavettoni d’acqua” o palloncini riempiti di acqua o altri liquidi;
 - c) utilizzare e durante tutto il periodo dell’anno bombolette spray di schiuma per lo spruzzo della stessa su persone o altro;
 - d) utilizzare bombolette spray di schiuma durante le manifestazioni carnevalesche e simili;
 - e) eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva non autorizzati/a fuori dagli appositi spazi, che possano costituire disturbo alla quiete del vicinato. In particolare è fatto assoluto divieto, senza limiti di tempo, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, private o aperte al pubblico, di porre in essere attività o esercitazioni sportive con veicoli a motore, se non autorizzate, che possano causare rumori, emissioni di polvere o quant'altro possa arrecare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone. Ulteriormente, le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione, non possono protrarsi oltre le ore 23.00 e nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre non potranno protrarsi oltre le 23,30 e non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle ore 16.00.-
2. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 150,00.= (centocinquanta/00), mentre per la disposizione di cui alla lettera d) la sanzione è di €. 500,00.= (cinquecento/00).-

Art. 25

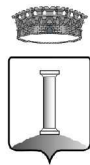
MESTIERI GIROVAGHI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche, il Sindaco, ai fini di cui all’art. 225 del Regolamento del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, con apposito provvedimento, determinerà i limiti di tempo e di luogo, nonché di attività, per l’esercizio dei mestieri girovaghi di cui all’art. 121 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.-

Art. 26

TRASPORTO DI OGGETTI

1. Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.-
2. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.-



3. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 50,00.= (cinquanta/00).-

Art. 27

CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI

1. E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.-
2. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.-
3. In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi.-
4. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è ammesso alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 28

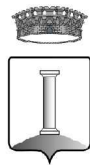
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 727 del Codice Penale, dalla legge 14/08/1991, n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.-
2. I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere dimensioni tali da permettere ampi movimenti.-
3. Tutti gli animali che per il loro uso debbono essere tenuti in catena o in recinto, devono avere sempre a disposizione un contenitore con acqua ed essere debitamente alimentati.-
4. E' fatto, altresì, divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi.-
5. Chiunque viola le disposizione del presente articolo, fatte salve le eventuali sanzioni penali è soggetto alla sanzione €. 250,00.= (duecentocinquanta/00)

Art. 29

PROTEZIONE IN CASO DI LAVORI

1. In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di inconvenienti.-



2. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 150,00.= (centocinquanta/00).-

Art. 30

ROVINIO DI PARTI O DI ACCESSORI DI FABBRICATI

1. Oltre a quanto già stabilito nel Capo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.-
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioi, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.-
3. Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.-
4. I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.-
5. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-

Art. 31

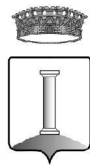
COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO E DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

1. Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possono cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.-
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.-
3. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 32

APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

1. E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.-



2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.-

3. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100, 00.= (cento/00).-

Art. 33

PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.-

2. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 50,00.= (cinquanta/00).-

Art. 34

INSTALLAZIONE DI TRALICCI, GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.-

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.-

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.-

4. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 200,00.= (duecento/00).-

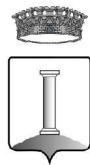
Art. 35

CARICHI SOSPESI

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Sindaco.-

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.-

3. Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-



Art. 36 RECINZIONI

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.-
2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-

Art. 37 LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

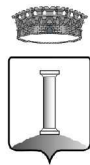
1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.-
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.-
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-

Art. 38 DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.-
2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-

Art. 39 ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:
 - a) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
 - b) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - c) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.-



2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-

Art. 40

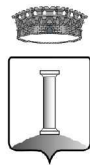
USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.-
2. Chiunque viola le disposizione relative all'ordinanza prevista dal presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 150,00.= (centocinquanta/00).-

Art. 41

QUIETE PUBBLICA

1. Nelle abitazioni civili e nelle aree scoperte, le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici ed utensili in genere) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dell'abitazione dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00. Tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nel periodo 1 maggio 30 settembre.-
2. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.-
3. In tutto il centro abitato, nel periodo 1 maggio 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propaghino rumore in modo tale da arrecare disturbo al vicinato, devono sospendersi dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19,30 alle ore 08.00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.-
4. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori o con malgoverno di animali.-
5. Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività. Inoltre, l'uso dei dispositivi scaccia animali che producano scoppi o rumori, quali a titolo esemplificativo cannoni a gas o dispositivi sonori, è vietato nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre nella fascia compresa dalle ore 20.00 alle ore 07.00 e dalle 12.00 alle ore 14.30.-
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 150,00.= (centocinquanta/00).-
7. Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-



Art. 42

ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

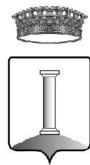
1. Le officine, le autorimesse per le riparazioni di autoveicoli e motocicli, le segherie e gli altri locali esercitanti mestieri rumorosi o incomodi non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.30 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00 nel periodo 1 maggio-30 settembre, ad esclusione delle ZAI. Nel restante periodo dell'anno detti mestieri non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 sempre ad eccezione delle ZAI.-
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 200,00.= (duecento/00).-
3. Il Dirigente/Capo Settore competente inoltre ordinerà, con apposito provvedimento, la sospensione dell'attività di cantiere condotta illecitamente, rispettivamente per giorni 1 (uno) in caso di prima violazione, di giorni 5 (cinque) in caso di seconda violazione, di giorni 10 (dieci) per tutte le successive violazioni.-
4. In caso d'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma precedente o di svolgimento dell'attività nel periodo di sospensione, oltre la sanzione nei modi e nei termini di cui sopra, l'Organo accertatore procederà al sequestro cautelare amministrativo del cantiere per il periodo considerato.-

Art. 43

ORARI DI ESERCIZIO

DELLE ATTIVITA' MUSICALI DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore o da altri regolamenti comunali, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00.-
2. Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.-
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.-
4. Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.-
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 300,00.= (trecento/00).-
6. Il Dirigente/Capo Settore competente ordinerà, con apposito provvedimento, la sospensione dell'attività musicale rispettivamente per giorni 1 (uno) in caso di prima violazione, di giorni 5 (cinque) in caso di seconda violazione e di 3 (tre) mesi in caso di terza violazione.-



7. L'inosservanza del provvedimento di sospensione sarà sanzionata nei modi e nei termini di cui sopra e l'Organo accertatore procederà al sequestro cautelare amministrativo dell'impianto per la durata del periodo considerato nel provvedimento.-

Art. 44

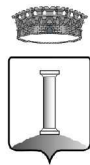
ESERCIZIO DI LOCALI DA BALLO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.-
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 450,00.= (quattrocentocinquanta/00).-

Art. 45

DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

1. Nei centri abitati, cani o altri animali regolarmente detenuti in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica con insistenti latrati, guaiti o altro; devono altresì, essere mantenuti in condizioni igienico sanitarie tali da non provocare esalazioni maleodoranti, anche a tutela del decoro dei luoghi.-
2. Nel caso sopradDETTO, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.-
3. I proprietari o detentori di cani, sono sempre tenuti all'immediata raccolta delle feci emesse dal loro animale, qualora si trovino su area pubblica o aperta al pubblico.-
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 100,00.= (cento/00).-
5. I cani di proprietà circolanti in aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio devono essere condotti con guinzaglio avente una lunghezza massima di metri 1,5; in caso di cane di grossa taglia il proprietario o detentore dovrà sempre avere al seguito idonea museruola da utilizzare in caso di rischio o su richiesta delle Autorità competente (organi di Polizia).-
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione di €. 150,00.= (centocinquanta/00).-



CAPO V

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 46

EMISSIONI DI SUONI DA SORGENTI FISSE

1. Agli obblighi di cui D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215, relativi alle sorgenti sonore fisse, si escludono le apparecchiature di riproduzione sonora di bassa potenza di uso non professionale quali, ad esempio, radio, televisioni, impianti stereo, etc..-

Art. 47

EMISSIONI DI SUONI DA SORGENTI (NON FISSE) TEMPORANEE, OCCASIONALI E/O MOBILI

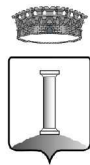
1. In occasione di concertini o esibizioni musicali dal vivo temporanee, occasionali, e/o mobili presso pubblici esercizi il titolare dello stesso, prima di dare inizio alle esibizioni dovrà produrre al Comune una dichiarazione di inizio attività corredata da una relazione tecnica relativa all'impianto, contenente la descrizione dello stesso e l'indicazione dei livelli massimi di emissione sonora (db) ed i sistemi di controllo in esercizio dei limiti dichiarati e la loro taratura. Detta relazione avrà validità per tutto il territorio comunale senza limiti di tempo salvo modifiche dell'impianto. La dichiarazione di inizio attività sarà presentata all'ufficio commercio e tecnico del Comune/Unione, i quali potranno imporre particolari prescrizioni o sospendere o revocare l'efficacia autorizzativa della dichiarazione di inizio attività.-

2. Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal Capo IV, relativo alla quiete e alla sicurezza del centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della L.R. n. 21/1999, per i cantieri edili ed i lavori con macchinari rumorosi nel periodo 1 maggio - 30 settembre si prevede l'interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle 14.30 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00.-

3. In deroga al divieto di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 21/1999 l'accensione dei fuochi d'artificio ed il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sarà determinata con apposito provvedimento del Sindaco.-

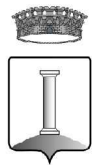
4. Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal Capo IV relativo alla quiete e alla sicurezza nel centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della L.R. n. 21/1999, per l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, sono consentiti, in tutto il centro abitato, nel periodo 1 maggio - 30 settembre dalle ore 8.00 alle 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 14.30. Nel restante periodo dell'anno, quanto sopra è consentito dalle ore 7.00 alle ore 19.00 con sospensione dalle ore 12.00 alle 14.30.-

5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della L.R. n. 21/1999, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 8.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1 maggio - 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 14.30. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.-



6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 della L.R. n. 21/1999, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal Comune e potranno protrarsi oltre le ore 24.00.-

7. Le violazioni alle presenti norme saranno punite ai sensi dell'art. 10 della legge n. 447/1995 e art. 8 della L.R. n. 21/1999.-



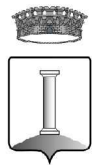
CAPO VI

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI

Art. 48

ORARIO ATTIVITA' DI VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI

- 1.** L'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti artigianali effettuata in adiacenza al luogo di produzione o nelle attività commerciali quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie, pasticcerie è sottoposto alla disciplina oraria stabilita dal Sindaco, con apposita ordinanza.-
- 2.** Chiunque viola le disposizioni previste nell'ordinanza è soggetto alla sanzione di €. 250,00.= (duecentocinquanta/00).-
- 3.** Il Capo Settore competente inoltre ordinerà, con apposito provvedimento, la sospensione dell'attività rispettivamente per giorni 1 (uno) in caso di prima violazione, di giorni 2 (due) in caso di seconda violazione, di giorni 5 (cinque) per tutte le successive violazioni.-



CAPO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 49

ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONI E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24/11/1981, n. 689.-
2. Le sanzioni amministrative del pagamento in misura ridotta potranno essere aggiornate con apposito provvedimento del Sindaco.-

Art. 50

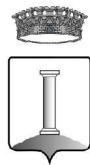
REMISSIONE IN PRISTINO

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona solidalmente obbligata la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.-
2. In caso di inadempimento il Sindaco potrà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.-
3. In qualsiasi altro caso, in cui la violazione comporti disturbo o altro alla quiete pubblica, ovvero disagio alla comunità per motivi di igiene e sanità, il Sindaco potrà emettere idonea ordinanza per far ripristinare le normali condizioni di vita.-

Art. 51

SEQUESTRO E CONFISCA DI COSE

1. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.-
2. L'Autorità Amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.-
3. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.-
4. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla legge n. 689/1981 e D.P.R. n. 571/1982.-



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1.** Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.-
- 2.** L'entrata in vigore del presente Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.-

Art. 53

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1.** Ai fine dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, il presente Regolamento, sarà pubblicato sul sito internet del Comune.-